

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo in tutti i locali dell'Università degli Studi di Teramo e la sua applicazione riguarda i dipendenti, gli utenti e chiunque frequenti, a qualunque titolo, i locali dell'Università degli Studi di Teramo.

Il presente regolamento viene emanato in attuazione della normativa vigente in materia di fumo:

- Legge n° 584 del 11.11.1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995;
- Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 28.03.2001;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).

Art. 2 – LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

E' stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali delle strutture universitarie, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici.

Art. 3 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

Nell'allegato A) del presente Regolamento sono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto.

E' compito dei responsabili:

- Sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali loro indicati;
- Accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo art. 4;
- Individuare l'ammenda da comminare: da € 55,00 a €50,00;
- Utilizzare gli appositi moduli di contestazione allegati al presente regolamento;
- Far apporre, nell'ambito dei locali di loro competenza, i cartelli di cui si allega schema (all. B), contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza

Il Direttore Amministrativo, con proprio ordine di servizio, può in ogni momento apportare modifiche all'allegato A).

Per garantire il rispetto del divieto di fumo, i soggetti responsabili preposti all'applicazione del divieto possono individuare, con atto formale da notificare alla Direzione Amministrativa al fine di indicarlo nell'allegato B), fra il personale docente, i ricercatori e il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca,

uno o più soggetti con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni.

Art. 4 – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, secondo lo schema allegato al presente regolamento (allegato C), previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità.

I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso il Servizio di Prevenzione e protezione, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento; inviano la seconda al copia al Servizio di Prevenzione e protezione.

Qualora il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione.

Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5 – SANZIONI

Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

Attualmente l'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) e va da un minimo di 55,00 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidive, di 550,00 Euro.

I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.

La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.

Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.

Allegati:

Allegato A: Elenco dei responsabili preposti all'applicazione del divieto.

Allegato B: Cartello divieto.

Allegato C: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo.

ALLEGATO A

Elenco dei responsabili preposti all'applicazione del divieto.

- 1) Presidi di Facoltà in tutti i locali della Facoltà, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici.
- 2) Direttori di Dipartimento in tutti i locali del Dipartimento, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici.
- 3) Responsabili di Settore in tutti i locali del Settore, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici.

ALLEGATO B

Cartello divieto



Ai sensi di:

- Legge n°584 del 11.11.1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995;
- Circolare del Ministero della Sanità n°4 del 28.03.2001;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).

I trasgressori sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da € 55,00 ad € 550,00.

La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Incaricato dell'osservanza del divieto è _____.

Altre autorità competenti all'accertamento delle infrazioni: Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa, Guardie Giurate.

ALLEGATO C

Verbale di accertamento e contestazione n. _____

PROCESSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO: L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. della Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art. 52, c. 20, L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002); Art. 51 L. n. 3/2003; Art. 6 D.L. n. 32/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art. 1, c. 189 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, nel locale _____, il sottoscritto _____, incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento n. _____, del _____,

ACCERTA

che il Sig. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, indirizzo _____, identificato con (inserire estremi del documento di riconoscimento), _____, in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, fumava nei locali (specificare quali) _____ in violazione della legge n. 3/2003, art. 51 e s.m.i.,

COMMINA

allo stesso/a un'ammenda pari ad € _____.

Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

NOTIFICA: Il sottoscritto _____, notifica il presente verbale al Sig. _____, mediante consegna di copia in proprie mani.

Il Verbalizzante

Il Trasgressore

In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A.R..

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura di Teramo, autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione con le seguenti modalità:

- 1) con pagamento presso il Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Teramo;
- 2) tramite delega alla propria Banca al pagamento;
- 3) con pagamento presso gli Uffici Postali.

Il pagamento al Concessionario o alla Banca delegata ovvero agli Uffici Postali dovrà avvenire compilando l'apposito modulo "F23" (in distribuzione presso le sedi del Concessionario, delle Banche delegate e degli Uffici Postali) e indicando il codice tributo "131T", corrispondente alla voce "Sanzioni amministrative diverse da I.V.A.", nonché il codice dell'ente cui va riferito il versamento: BTE. Per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art. 1, comma 189, L. 311/2004, il codice tributo è 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10.01.2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova al Servizio di Prevenzione e protezione dell'Università di Teramo.

Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'amministrazione presenterà rapporto al Prefetto di Teramo, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell'attivazione del procedimento ingiuntivo.